



# Il mediatore creditizio ed il diritto della crisi d'impresa.

*Dr. Matteo PANELLI*



# Indice

- Il mediatore creditizio ed il mondo imprenditoriale
- La riforma della legge fallimentare
- Il ciclo di vita dell'impresa
- Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3° comma, lett. d)
- Prededuzione della nuova finanza



# Il mediatore creditizio ed il mondo imprenditoriale

La riforma della disciplina della mediazione creditizia, creando nuovi vincoli per l'accesso alla professione, IMPONE al mediatore creditizio sempre più **COMPETENZE** e sollecita la categoria a porsi come **consulente aziendale**, con competenze più ampie ed in linea con le reali esigenze delle imprese.

**MESSAGGIO:** recepire la riforma, cogliendo una **opportunità** di **SVILUPPO PROFESSIONALE.**



# Il mediatore creditizio ed il mondo imprenditoriale

Mediatore creditizio → analisi preliminare dei dati aziendali, onde verificare l'accoglimento di eventuali domande di finanziamento ad un vero e proprio **Check up aziendale**.

**NON RACCOLTA DATI MA CONSULENZA ATTIVA**



# Il mediatore creditizio ed il mondo imprenditoriale


In questo contesto: il mediatore creditizio si può proporre quale consulente "privilegiato": in grado di verificare le reali esigenze del proprio cliente e quindi proporgli la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

→ la riforma della disciplina della mediazione creditizia, da un lato pone nuovi obblighi e limitazioni, dall'altra impone un **arricchimento professionale** che DEVE (non può) essere colto come OPPORTUNITA'.

In questo quadro, si colloca il presente intervento che intende presentare il c.d. "diritto della crisi di impresa", anch'esso riformato recentemente.




# Il mediatore creditizio ed il mondo imprenditoriale





# Il mediatore creditizio ed il mondo imprenditoriale





# La riforma della legge fallimentare

## L.F. - Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Testo aggiornato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 09.01.06, n. 5, dal D.Lgs. 12.09.07, n. 169 ed ancora dall'art. 48 del dl n. 78 del 2010 ).


*“Una azienda che sopravvive, che produce e che dà lavoro alle persone è sempre la migliore soluzione tra quelle possibili”.*

Questo è l'implicito messaggio che cogliamo dalle norme sulla crisi d'impresa.

Il legislatore ha fatto una scelta liberale ed al contempo sociale, con la quale ha dotato il “sistema Italia” di strumenti giuridici in grado di dare soluzione di discontinuità alla crisi d'impresa.




# Il ciclo di vita dell'impresa





# Il ciclo di vita dell'impresa





## Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3° comma, lett. d)

La riforma del diritto fallimentare ha introdotto nel nostro ordinamento un diverso modello di gestione della crisi di impresa che privilegia **soluzioni negoziali** (“privatizzazione” della crisi).

Il piano attestato di risanamento di cui all'**art. 67, c. 3, lettera d), L.F.** si inserisce in questo quadro e si configura come il primo passo per una gestione e soluzione della crisi rimessa all'autonomia dell'imprenditore.



## Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3° comma, lett. d)

La norma dispone che non sono soggetti all'azione revocatoria:

*"gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un **piano** che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) e b) ai sensi dell'art. 2501-bis, c. 4, c.c."*




# Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3° comma, lett. d)





## Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3° comma, lett. d)

Il piano di risanamento è un atto **stragiudiziale** non soggetto al controllo del giudice né nella fase di preparazione, né nella fase di esecuzione.



Il piano di risanamento è un atto **stragiudiziale** non soggetto al controllo del giudice né nella fase di preparazione, né nella fase di esecuzione.

Il piano è svincolato da precisi obblighi pubblicitari.



## Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3° comma, lett. d)

- se il piano appare idoneo a consentire il **risanamento del passivo** e il **riequilibrio finanziario**;
- se la sua ragionevolezza viene **attestata da un professionista** con determinati requisiti;



è **esclusa l'azione revocatoria**

(per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano)



## Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3° comma, lett. d)

Data la limitazione potenzialmente rilevante dei diritti dei creditori, in caso di successiva insolvenza **non si può escludere** la possibilità per il Tribunale, pur in presenza di un piano attestato, di valutare:

- la **congruità** del singolo atto;
- la **ragionevolezza** del piano stesso nella sua interezza.


- 
1. scelta dei professionisti (consulenti e attestatori);
  2. predisposizione del piano;
  3. attestazione;
  4. esecuzione del piano attestato.



## Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3° comma, lett. d)

La ragionevolezza del piano deve essere "attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili" e all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

L'**esperto** deve rispondere ai requisiti di indipendenza e terzietà, *nel senso più rigoroso*:



- Evitare il sospetto che il professionista possa essere in qualsiasi modo interessato all'attestazione del piano.
- Terzo e indipendente non solo dall'imprenditore, ma anche da altri soggetti coinvolti.



## Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3° comma, lett. d)

Il **piano** deve essere "*idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria [...]*"

La lettera della norma ha indotto alcuni autori a sostenere che sia ammissibile un piano finalizzato ad una **liquidazione** volontaria dell'azienda, tuttavia la dottrina e la prassi prevalenti ritengono che il piano debba essere redatto nella prospettiva della **continuità aziendale.**



## Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3° comma, lett. d)

Non esistono riferimenti normativi circa la **durata** del piano: essa deve intendersi strettamente legata al settore in cui l'impresa opera, alle condizioni di mercato, alle caratteristiche dell'impresa stessa.

L'esperienza e la prassi aziendale fa ritenere che **3-5 anni** sia un orizzonte sufficiente ad esprimere le reali potenzialità di risanamento e riequilibrio dell'azienda. Un periodo più lungo, oltre a porre seri problemi di affidabilità del piano, dovrebbe essere ben giustificato, in considerazione della rilevante riduzione delle garanzie per i creditori.



## Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3° comma, lett. d)

Il legislatore **non** ha richiesto una **forma precisa**, ma il buon senso suggerisce che per un documento di tale complessità non si possa prescindere dalla **forma scritta**.

Sembra invece necessario che il piano abbia **data certa**, se si vuole che gli atti eseguiti per la sua attuazione possano essere sottratti alla revocatoria. Sempre nel silenzio della norma, si ritiene che il piano, seguendo la migliore prassi, si componga di una parte quantitativa e di una parte descrittiva



## Gli accordi stragiudiziali ex art. 67, 3° comma, lett. d)

Il piano è atto **unilaterale** dell'imprenditore: non è richiesto l'accordo con i creditori né il loro consenso.

Tuttavia, è opportuno che sia condiviso con i principali creditori, che possono anche essere preventivamente chiamati ad esprimere un loro parere favorevole, soprattutto se sono previste azioni che riguardano il loro diritto di credito (dilazioni, rifinanziamenti, ecc.).

= opportuno portare il piano a conoscenza dei principali **stakeholder** dell'impresa, per **trasparenza**.



# Prededuzione della nuova finanza

Art. 48, dl n. 78 del 31 maggio 2010 - Nuovo art. 182-  
quater, LF = preveducibilità dei c.d. **finanziamenti  
ponte** effettuati da banche e intermediari finanziari in  
funzione della domanda di concordato preventivo e di  
omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti.

La preveducibilità dei **finanziamenti strumentali** è  
estesa anche ai finanziamenti concessi in esecuzione  
dei piani di concordato o degli accordi di  
ristrutturazione dei debiti.

Estensione della preveducibilità ai **finanziamenti dei  
soci**, nel limite dell'80% del loro ammontare.



# Prededuzione della nuova finanza

Art. 48 del dl n. 78 del 31 maggio 2010

**ART. 182, BIS,  
LF**

PAR CONDICIO  
CREDITORIUM

PIANO  
INDUSTRIALE

SOC. DI  
COSTRUZIONI



# Predeuzione della nuova finanza

## Il mediatore creditizio ed il diritto della crisi d'impresa.

*Dr. Matteo PANELLI*

Buon proseguimento